Cassazione civile sez. I, 08/03/2023, n. 6889

FATTI DI CAUSA

La Corte dâ??appello di Roma, con decreto n. cronol. 1857/2020, pubblicato il 13/6/2020, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda di D.S., nei confronti dellâ??ex coniuge S.L.M.B., di modifica, L. n. 898 del 1970, ex art. 9 delle condizioni economiche pattuite in sede di divorzio e trasfuse nella sentenza n. 22379/2006 (in punto, in particolare, dellâ??obbligo dellâ??ex marito di versare alla S. lâ??assegno divorzile di Euro 15.000,00 mensili), allâ??esito di consulenza tecnica dâ??ufficio contabile, aveva disposto la revoca a far data dalla domanda di revisione dellâ??assegno divorzile. La Corte dâ??appello, nel confermare, invece, la debenza del suddetto assegno nella misura di Euro 15.000,00 mensili, da parte del D., ha osservato che: a) il merito del reclamo della S. sottende lâ??accertamento della??effettiva esistenza di fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale il precedente provvedimento era stato emesso; b) in punto di asserita riconciliazione tra gli ex coniugi dopo la sentenza di divorzio, sino al settembre 2014 (contestata dalla S.), e del suo effetto sulla perdurante vigenza delle condizioni economiche pattuite con il divorzio, â??ove anche si dia per accertato che gli ex coniugi, dal 2006 al 2014, non si sono limitati a coabitare ma hanno convissuto more uxorio, non vâ??eâ?? modo di ravvisare nel tentativo di ricostituire una comunione di vita materiale e spirituale con il D. una volont \tilde{A} della S. di rinunciare al diritto e non piuttosto alle sole prestazioni nel periodo di ripresa della convivenza ??, cosicch A © non era precluso alla stessa di esigere la??assegno divorzile a decorre dalla cessazione della convivenza, occorrendo semmai accertare lâ??intervenuta modifica dei presupposti delle determinazioni originariamente assunte o il superamento degli accordi recepiti nella sentenza di divorzio per effetto di patti successivi; b) in ordine al quantum dellâ??assegno, non era stato provato dal ricorrente, sulla base degli scambi di corrispondenza allegati, che le parti avessero concordato una riduzione dellâ??assegno divorzile ad Euro 10.000,00 mensili; c) quanto agli asseriti mutamenti delle condizioni economiche, dovendosi escludere che di per sé il solo mutamento, in via interpretativa, della natura e funzione dellâ??assegno divorzile sulla base del diritto vivente giurisprudenziale, possa costituire giustificato motivo ai sensi del citato art. 9, tali fatti sopravvenuti non risultavano dimostrati, sia riguardo al peggioramento delle condizioni reddituali del D. (atteso che le dichiarazioni fiscali del triennio 2016/2018, nelle quali erano dichiarati redditi di Euro 1.518.231, per il 2016, di Euro 1.341.221, per il 2017, di Euro 1.551.110, per il 2018, attestavano una tendenziale stabilit\(\tilde{A} \) degli introiti e non rilevavano, quanto alla riduzione della capacità reddituale, né i mutui contratti né i debiti nei confronti della?? Agenzia delle entrate, attinenti agli anni 2009-2010), sia riguardo ad incrementi economici e patrimoniali della situazione della S. (considerato che lâ??eredità ricevuta nel 2015, in relazione ad immobili per un valore di oltre Euro 630.000,00, non risultava, a fronte degli introiti annuali del D., ammontanti â??a più del doppio dellâ??importo indicatoâ??, di â??entità tale da modificare in modo sostanziale le condizioni valutate a?• in sede di divorzio, che il valore dei

gioielli, secondo il D. di oltre Euro 2.000.000,00, non era dimostrato e che la consistenza del patrimonio immobiliare in Sardegna costituiva un fatto preesistente o coevo al divorzio, mentre la transazione del dicembre 2018 *inter partes* aveva riguardato gli arretrati 2013/2017).

Avverso la suddetta pronuncia, D.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 22/12/2020, affidato a sei motivi, nei confronti di S.L.M.B. (che resiste con controricorso, notificato lâ??8/2/21). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 9 per avere la Corte dâ??appello ritenuto irrilevante e non meritevole di approfondimento istruttorio, ai fini dellâ??automatica definitiva cessazione del diritto al contributo al mantenimento, la ripresa di una duratura e stabile convivenza more uxorio con lâ??ex coniuge, idonea a determinare con conseguente omesso esame di fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione anche allâ??omessa pronuncia sullâ??ammissione della prova orale articolata in primo grado da esso ricorrente; b) con il secondo motivo, la nullitA della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dellâ??art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., non avendo la Corte dâ??appello erroneamente ammesso le richieste istruttorie formulate dal D. finalizzate allâ??accertamento della convivenza more uxorio tra gli ex coniugi (interrogatorio formale e prove per testi); c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 898 del 1970 e succ. mod., artt. 5 e 9 in relazione allâ??insussistenza dei presupposti di legge per la previsione di un assegno divorzile a favore della ex moglie, alla risoluzione per mutuo consenso delle condizioni patrimoniali recepite nella sentenza di divorzio a seguito dellâ??intervenuta convivenza more uxorio, alla violazione delle norme sullâ??ermeneutica contrattuale sempre in ordine al nuovo accordo tra gli ex coniugi sui rapporti patrimoniali tra le parti, intervenuto dopo la sentenza di divorzio;
- 2. d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 898 del 1970 e succ. mod., artt. 5 e 9 in relazione allâ??erroneo e/o omesso raffronto tra le rispettive risorse economiche e reddituali degli ex coniugi, ai fini della verifica della sopraggiunta autosufficienza economica (soprattutto per effetto della cospicua ereditĂ ricevuta nel 2015) idonea ad escludere il dritto della ex moglie a percepire lâ??assegno divorzile; e) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., in relazione sia alla erronea e/o omessa valutazione del contegno processuale della sign.ra S. che non aveva prodotto la documentazione richiesta in sede di CTU (in punto anche di estratti dei conti correnti presso banche estere ed in Italia e di dichiarazione dei redditi presentate in Spagna), sia alla omessa ammissione di prove rilevanti, articolate in primo grado e reiterate in fase di reclamo; f) con il sesto motivo,

- lâ??omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, vale a dire il contegno processuale della sig.ra S. la quale non ha prodotto la documentazione richiesta in sede di CTU nonché lâ??omessa ammissione di prove rilevanti.
- 3. Le prime tre censure, tutte attinenti alla sussistenza (ed alla ammissibilità della relativa prova) di una riconciliazione tra gli ex coniugi, tra il 2006 ed il 2014, ed ai suoi effetti sullâ??assegno divorzile, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

La Corte dâ??appello ha rilevato che, quandâ??anche si potesse ritenere intervenuta tra gli ex coniugi una temporanea riconciliazione con ripristino della comunione materiale e spirituale (e la prova orale articolata dal D. e ritrascritta in ricorso ai fini dellâ??autosufficienza a tal fine tendeva), la stessa non avrebbe potuto determinare in alcun modo anche rinuncia della S. â??al dirittoâ?• allâ??assegno divorzile â??e non piuttosto alle sole prestazioni nel periodo di ripresa della convivenzaâ??, cosicché non era precluso alla stessa di esigere lâ??assegno divorzile a decorre dalla cessazione della asserita ripresa della convivenza.

Il ricorrente denuncia anche la motivazione apodittica, sul punto, della Corte di merito.

Le istanze istruttorie, reiterate in sede di reclamo, formulate in merito a tale temporanea riconciliazione, sono state implicitamente respinte dalla Corte dâ??appello, in quanto ritenute comunque irrilevanti ai fini del decidere sulla domanda di revisione dellâ??assegno divorzile.

Neâ?? emergeva, ad avviso della Corte di merito, prova di un accordo delle parti nel senso di ridurre lâ??assegno divorzile ad Euro 10.000,00 mensili.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questo giudice di legittimit\(\tilde{A}\) sugli effetti della stabile convivenza *more uxorio* dell\(\tilde{a}\)?ex coniuge con una terza persona sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonch\(\tilde{A}\)© sulla quantificazione del suo ammontare, peraltro da intendersi alla luce delle Sezioni Unite n. 32198/2021, con temperamento del principio, in passato affermato, della perdita automatica ed integrale del diritto all\(\tilde{a}\)??intero assegno, del tutto inconferente al caso in esame.

Ma il ricorrente deduce, altres $\tilde{A}\neg$, che la ripresa di una nuova convivenza tra gli ex coniugi, protrattasi per sette anni, con tutte le caratteristiche di una effettiva riconciliazione, sia pure *per facta concludentia* e non tramite formale dichiarazione, sarebbe comunque idonea ad incidere, non ovviamente sulla pronuncia sullo *status* ma, sullâ??assetto dei rapporti economicopatrimoniali tra le parti, definito a suo tempo con la sentenza di divorzio, quale â??*fatto nuovo sopravvenuto*â??, rilevante ai fini del procedimento esperito L. n. 898 del 1970, ex art. 9.

Aggiunge il D. che la stessa Corte dâ?? Appello non ha mancato di rilevare la possibile rilevanza di detta ripresa della convivenza nel senso che non si potrebbe neppure porre, in detto periodo, un problema di diritto alla corresponsione dellâ?? assegno divorzile, in stato, per $\cos \tilde{A} \neg$ dire, di quiescenza, proprio perch \tilde{A} © la condotta dellâ?? ex coniuge rivelava la sua volont \tilde{A} di rinunciare

alle statuizioni economiche che disciplinavano il rapporto tra i divorziati; si tratterebbe quindi, ad avviso della stessa Corte di merito, di una rinuncia parziale, limitata al periodo di ripresa della convivenza, che lasciava intatto il diritto a esigere lâ??assegno nella misura originaria riattivabile nel momento in cui lâ??avente diritto decida di interrompere la convivenza per richiedere la corresponsione dellâ??assegno originario.

La questione rilevante posta nei motivi Ã" dunque quella degli effetti della ripresa della convivenza tra divorziati, per un periodo temporalmente definito (senza che quindi gli stessi siano addivenuti a nuove nozze), quale circostanza sopravvenuta idonea a consentire al giudice, adito in sede di revisione delle condizioni economiche del divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 di rivalutare le condizioni ed i criteri previsti dalla legge (e dalla giurisprudenza di legittimità costituente il diritto vivente) per lâ??attribuzione e la quantificazione dellâ??assegno divorzile.

Ed essa non Ã" di poco conto sol che si consideri come questa Corte ha ritenuto che, se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare lâ??assetto patrimoniale in essere, il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo allâ??attualitÃ, senza che possa ritenersi per converso, sufficiente *ex se* il solo mutamento di giurisprudenza sulla funzione dellâ??assegno divorzile, ove quelle circostanze di fatto non siano mutate (Cass. 1119/2020; cfr. anche, in motivazione, il richiamo operato da Cass. Sez.Un. 20495/2022).

Ora, la revisione dellâ??assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 postula lâ??accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dellâ??assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. Si Ã" ritenuto, in particolare, che, in sede di revisione, il giudice â??non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dellâ??assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dellâ??emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato lâ??equilibrio così raggiunto e ad adeguare lâ??importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertataâ?• (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).

Questa Corte ha poi chiarito (Cass. 1119/2020) che â??in tema di revisione dellâ??assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dellâ??assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire lâ??accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei

â??giustificati motiviâ?• un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dellâ??assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, Ã" opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza Ã" ricognitiva dellâ??esistenza e del contenuto della â??regula iurisâ?•, non già creativa della stessaâ?• (fattispecie relativa a una domanda di revisione dellâ??assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018).

Tuttavia, ove vengano accertati, al di l\(\tilde{A}\) dei mutamenti giurisprudenziali citati, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell\(\tilde{a}\)??assegno risulta necessario \(\tilde{a}\)?procedere al giudizio di revisione dell\(\tilde{a}\)?assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119; Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005, n. 17320)\(\tilde{a}\)??, come chiarito, in motivazione, dalle Sezioni Unite in sentenza n. 20495/2022.

Ora, la â??*ripresa*â?• della convivenza, per diversi anni (almeno sette, secondo lâ??assunto del ricorrente), con la â??*ricostituzione*� di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, con nuova comunione materiale e spirituale (Cass. 20323/2019; Cass. 1630/2018; Cass. 127/2000; Cass. 3323/2000; Cass. 603/1998; Cass. 2058/1983), determina altresì un nuovo assetto anche negoziale, basato su nuovo accordo, sia pure *per facta concludentia*, estintivo del rapporto giuridico preesistente, in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio.

Invero, per meglio chiarire lâ??ordine concettuale nel quale ci pone la controversia in esame, può essere utile fare un richiamo alla riconciliazione che intervenga successivamente alla separazione tra i coniugi: se dopo la riconciliazione si perviene ad una nuova separazione questa dovrà essere â??pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazioneâ??, ai sensi dellâ??art. 157 c.c., comma 2 (cfr. Cass. 19541/2013: â??La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dellâ??art. 157 c.c., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazioneâ??).

Si \tilde{A} " $\cos \tilde{A}$ ¬ ritenuto che, anche nel caso in cui la riconciliazione intervenga durante il procedimento di separazione (nel periodo intercorrente tra la domanda giudiziale e la pronuncia

del giudice), una nuova separazione possa essere chiesta solo per fatti successivi alla riconciliazione (Cass. 11523/1990: â??La riconciliazione fra i coniugi â?? intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali â??Ã" fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare lâ??inidoneità dei fatti ad essa anteriori â?? posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto â?? ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva allâ??evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dellâ??addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi allâ??evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato lâ??apprezzamento in ordine allâ??intollerabilità della convivenzaâ??).

Ne deriva che tale â??*riconciliazione*� successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dellâ??assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto allâ??equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato *rebus sic stantibus*, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.

E di conseguenza le istanze istruttorie formulate dal D. (ritrascritte nel presente ricorso), essenzialmente volte a dimostrare la effettiva â??riconciliazioneâ?• (recte nuova convivenza) tra gli ex coniugi divorziati, tra il 2006 ed il 2014, avendo lâ??onere la parte che ha interesse a far accertare lâ??avvenuta riconciliazione dei coniugi di fornire â??una prova piena e incontrovertibileâ?• (cfr. Cass. 20323/2019), dovranno essere motivatamente valutate dal giudice di merito.

3. Anche il quarto motivo \tilde{A} fondato.

La domanda, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 di revoca o riduzione dellâ??assegno divorzile, già disposto in favore dellâ??altro coniuge, può sopravvenire anche al giudicato, annoverato nella categoria del giudicato *rebus sic stantibus*, in quanto soggetto al perdurante adeguamento alle situazioni sopravvenute, essendo il titolo esecutivo giudiziale in materia di famiglia assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma trattandosi di un giudicato del tutto peculiare (fra le altre, Cass. 2 luglio 2019, n. 17689; Cass. 30 luglio 2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare attraverso un procedimento *ad hoc*, quale nella specie dettato della L. n. 898 del 1970, art. 9 per il divorzio.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 20495/2022), come già rammentato nel precedente paragrafo, ha di recente ribadito che, in sede di revisione dellâ??assegno divorzile, il giudice dovrà compiere la necessaria, complessiva, approfondita e comparativa valutazione tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, riferita a molteplici fattori, al fine dellâ??accertamento â??di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dellâ??assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale â?? integrante i â??giustificati motiviâ?• di cui Ã" parola nellâ??art. 9 â?? necessario per procedere al giudizio di revisione dellâ??assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119; Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005, n. 17320)â??.

Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare lâ??assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo allâ??attualitÃ, senza che possa ritenersi per converso, sufficiente *ex se* il solo mutamento di giurisprudenza sulla funzione dellâ??assegno divorzile, ove quelle circostanze di fatto non siano mutate (Cass. 1119/2020).

Ora, nella specie, la circostanza sopravvenuta della consistente ereditÃ, percepita nel 2015 dalla S., del valore accertato di Euro 630.000,00, incidente sullâ??incremento della capacità reddituale dellâ??ex coniuge beneficiario dellâ??assegno divorzile, Ã" stata del tutto trascurata dalla Corte di merito, essendosi ritenuto che tale indubbia circostanza sopravvenuta non fosse di â??entità tale da modificare in modo sostanziale le condizioni valutateâ?• in sede di divorzio, a fronte degli introiti annuali del D., ammontanti â??a più del doppio dellâ??importo indicatoâ??, così dandosi unicamente rilievo al solo squilibrio economico tra le parti o allâ??elevato livello reddituale del coniuge obbligato.

Ma il fatto sopravvenuto, non contestato, giustificava invece la revisione dellâ??assegno divorzile da vagliare ormai alla luce dei principi giurisprudenziali attuali segnati dalle Sezioni Unite, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo allâ??attualità . Questa Corte ha affermato che, ai fini dellâ??attribuzione dellâ??assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, occorre operare una valutazione concreta ed attuale della adeguatezza dei mezzi a disposizione dellâ??ex coniuge e dellâ??incapacità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ma non disgiunta, bensì collegata causalmente con quella degli altri indicatori contenuti nella norma, al fine di accertare se lâ??eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi allâ??atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e

condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione della??assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.

Nessun effettivo accertamento la Corte di merito ha operato circa lâ??inadeguatezza dei mezzi economici, lâ??impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo dato alla vita familiare, il rilievo sulla attuale situazione della richiedente.

- 4. I restanti motivi sono assorbiti.
- 5.Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i motivi quinto e sesto, con cassazione con rinvio alla Corte dâ??appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimitÃ.

PQM

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i motivi quinto e sesto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimit\tilde{A}.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati indentificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2023

Campi meta

Massima: Riconciliazione successiva al divorzio e incidenza sulla richiesta di revisione dell'assegno.

Supporto Alla Lettura:

DIVORZIO

Il termine divorzio indica la possibilitA di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e, pur non trovando riscontro nel dato normativo, viene comunemente usato â?? superando lâ??etimologia latina che richiama lo scioglimento volontario del vincolo coniugale â?? per indicare due istituti: lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato davanti alle AutoritA Civili (art. 1, 1. 898/1970), e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (art. 2, 1. 898/1970). Come Ã" noto dal 1 marzo 2023 sono entrate in vigore nuove regole in materia di separazione e divorzio a seguito della cosiddetta Riforma Cartabia che ha rivoluzionato gran parte delle norme in materia di giustizia (civile e penale). La nuova disciplina processuale, contenuta nel decreto legislativo n. 149 del 2022 emanato in attuazione alla legge delega 26 novembre 2021 n. 206, applicabile ai giudizi in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotti con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023, ha implicato, quale conseguenza di ordine sistematico, l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge sul divorzio n. 898/1970 che continueranno a trovare applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme. La prima grande novitÃ, infatti, Ã" quella per cui si potrà proporre la domanda di separazione e quella di divorzio in un unico atto. Con il ricorso introduttivo si potranno proporre contemporaneamente sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio in via congiunta o in via giudiziale. La domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove proposta contestualmente alla domanda di separazione dei coniugi, sarà procedibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale intervenuta sulla separazione e fermo il decorso del termine di cui all'articolo art. 3 della legge n. 898/1970, ovvero almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice nella separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (ciÃ² anche nell'ipotesi in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.